

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4687

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRISTONI, D'ADDARIO, CERUTTI, DIGLIO, POLVERARI, MAZZA,
BUFFONI, NOCI, MACCHERONI, RENZULLI, DE CARLI, CELLINI,
BARBALACE, CAVICCHIOLI, CARDETTI**

Presentata il 22 marzo 1990

Legge-quadro per l'apicoltura

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il settore dell'apicoltura, nonostante la legge 12 ottobre 1982, n. 753, è ancora regolato da un regio decreto-legge risalente al 23 ottobre 1925, n. 2079, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562.

Ciò purtroppo perché a distanza di otto anni dall'approvazione della legge n. 753 del 1982 non è stato ancora emanato il regolamento attuativo della stessa, a dimostrazione del cattivo funzionamento di organi fondamentali dello Stato e dei Ministeri interessati.

Ma anche di quanta sottovalutazione gode tristamente il settore agricolo in genere e di mancata conoscenza reale della sua incidenza socio-economica ed ambientale.

Oggi la situazione apistica italiana, secondo la stima delle organizzazioni nazionali FAI, UNAPI, AAPI e CONAPI, comprende circa 800.000 alveari condotti da 60.000-70.000 apicoltori, presenti in tutte le regioni italiane.

L'apicoltura italiana produce circa 90.000 quintali di miele ed altri prodotti dell'alveare, rispetto ad un consumo calcolato in quintali 200.000.

Al tempo stesso non sono sfruttati tutti i pascoli florifero-nettariferi, dai quali sarebbe possibile raccogliere miele e aprire spazi a nuova occupazione giovanile per l'apicoltura.

Oltre al miele ed altri prodotti dell'alveare, l'apicoltura concorre con l'impollinazione delle piante entomofile ad accre-

scere le relative produzioni agricole di circa 2.500 miliardi di lire all'anno.

Ma tutto questo prodotto diretto e legato alle produzioni agricole è solo la forte pratica del servizio dell'apicoltura.

L'ape è un aiuto alla difesa ecologica dell'ambiente. L'ape può essere considerata un permanente mezzo di monitoraggio vivente al servizio ambientale.

Infine esistono due problemi specifici fino ad ora irrisolti: la ricerca scientifica e il piano nazionale di promozione e risanamento al fine di prevenire le virosi e le varie patologie che colpiscono le api; conseguentemente i controlli sia per la commercializzazione del prodotto italiano che proveniente dall'estero, e per definire le regole alle quali apicoltori e distributori debbono attenersi.

È noto che la tutela sanitaria del prodotto e della specie apicola è stata impossibile sia per il ritardo nel registrare i prodotti idonei a prevenire e combattere le malattie, sia per tutelare la qualità e la irreprelibilità del prodotto-miele.

Perciò occorre una legge di principi che abbia come riferimento il piano apistico nazionale e come referenti il sistema delle regioni e i produttori apicoli tutti.

L'obiettivo principale della presente legge, scaturita dal contributo determinate di convegni e proposte dall'UNAPI (Unione apicoltori italiani), dall'ordine dei veterinari e dalle consultazioni con le associazioni agricole di valenza nazionale, è quello di riconoscere l'apicoltura come settore importante del più ampio e articolato mondo agro-industriale.

Il miele, i prodotti dell'alveare, le api sono operatori ed esempi finali di un mobile circuito attraverso il quale dalla terra, dalla flora e dalla fauna l'uomo con azioni coordinate e positive trae non solo alimento ma una nuova, più alta e positiva azione vitale.

L'apporto del dibattito parlamentare e dei colleghi, oltre che dei naturali momenti di confronto tecnico scientifico, saranno fondamentali per dare alla proposta di legge rapidità di tempi di approvazione ed eventuali miglioramenti ritenuti necessari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge riconosce il settore dell'apicoltura come attività di interesse nazionale indispensabile per l'agricoltura e per la conservazione dell'ambiente naturale.

2. Le norme della presente legge costituiscono principi fondamentali in materia di produzione apicola e suoi derivati ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le proprie attribuzioni in conformità alle norme della presente legge, costituenti principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, e alle norme dei rispettivi statuti.

ART. 2.

(Definizione).

1. L'apicoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola. Detta attività non è generalmente correlata alla gestione del terreno e alla tutela dell'ambiente.

ART. 3.

(Prodotti agricoli).

1. Sono considerati a tutti gli effetti prodotti agricoli: il miele, la pura cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine.

2. Ai fini della presente legge si considera arnia il contenitore per api, arnia mobile il contenitore per api a favi mobili e arnia rustica o villica il contenitore per api a favi fissi. È considerata

alveare l'arnia contenente una famiglia di api; è considerato apiario un insieme unitario di alveari.

ART. 4.

(Produttore apistico).

1. È apicoltore chiunque detiene e conduce alveari regolarmente censiti e denunciati.

2. È produttore apistico colui che esercita l'attività apistica (apicoltura) a fini economici anche ai semplici fini aziendali.

3. È coltivatore diretto a tutti gli effetti il produttore apistico che raggiunge 104 giornate annue di lavoro nello svolgimento dell'attività apistica o altra attività agricola: a tal fine la detenzione di un alveare comporta la considerazione di una giornata di lavoro all'anno.

ART. 5.

(Comitato nazionale per l'apicoltura).

1. Nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, è istituito il Comitato nazionale per l'apicoltura, presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un sottosegretario di Stato da lui delegato e composta da:

a) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale;

b) due rappresentanti per ognuna delle unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute in base alla legge 20 ottobre 1978, n. 674;

c) tre rappresentanti del movimento cooperativo operante nel settore apistico a livello nazionale;

2. Per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono chiamati a far parte del Comitato,

in mancanza delle unioni nazionali riconosciute, i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori apistici maggiormente rappresentative del settore.

3. Fa parte del Comitato di cui al comma 1, con ruolo consultivo, un rappresentante rispettivamente del Ministero della sanità, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Possono partecipare, con ruolo consultivo, anche esperti provenienti dal settore pubblico e privato.

4. Il Comitato nazionale per l'apicoltura propone annualmente al CIPE il Piano specifico di interventi per il settore apistico con particolare riferimento alle seguenti materie:

a) promozione dei prodotti apistici italiani;

b) promozione e facilitazione della stipula di accordi interprofessionali nei modi e nelle forme previste dalla legge 16 marzo 1988, n. 88;

c) sviluppo dei programmi di ricerca e sperimentazione apistica, anche con riferimento alla determinazione dell'apporto nettario delle singole essenze e delle consociazioni;

d) qualificazione tecnico-professionale del comparto e degli operatori apistici, con attività promozionali, stampa di pubblicazioni e periodici per la migliore conoscenza dei prodotti apistici e dell'apicoltura;

e) integrazione tra apicoltura e agricoltura, considerando utili l'apicoltura stanziale e diffusa sul territorio a prescindere dagli alveari detenuti dagli apicoltori;

f) sostegno delle forme associative fra produttori apistici;

g) protezione degli allevamenti apistici anche con specifico riguardo alla regolamentazione e all'uso di sostanze chimiche in agricoltura e più in generale nel territorio;

h) incentivazione della pratica del nomadismo, con finanziamento delle strutture apistiche fisse e mobili;

i) incentivazione della pratica d'impollinazione a mezzo delle api;

l) tutela e sviluppo delle « cultivar » ed essenze nettarifere;

m) determinazione degli interventi economici per la lotta contro la varroa e altre parassitosi.

ART. 6.

(*Comitati regionali*).

1. Le regioni istituiscono comitati regionali per l'apicoltura assicurando la presenza in essi delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni riconosciute degli apicoltori e del movimento cooperativo operante nel settore apistico a livello regionale.

2. Le regioni, attraverso gli organi di cui al comma 1, elaborano piani di interventi e destinano fondi per il settore apistico in armonia con la programmazione in materia di politica agricola e agroalimentare nazionale, con particolare riferimento alle seguenti materie:

a) coordinamento dell'assistenza tecnica e sanitaria ai fini del risanamento degli alveari;

b) crescita qualitativa dell'apicoltura e quantitativa delle produzioni apistiche, graduale superamento delle tecniche arcaiche di allevamento;

c) promozione dei prodotti apistici nazionali, anche con la realizzazione di marchi di tutela, eventualmente a carattere interregionale, del controllo qualitativo sul mercato e dell'assistenza tecnica;

d) incentivazione del nomadismo;

e) diffusione di programmi di impollinazione agrari e forestali;

f) tutela e sviluppo delle « cultivar » ed essenze nettarifere.

3. Le regioni, ai fini di cui al comma 2 e per il mantenimento ed ampliamento della base occupazionale e produttiva in agricoltura, prevedono idonee forme di incentivazione, anche finanziaria, a favore degli apicoltori e dei produttori apistici regolarmente riconosciuti.

ART. 7.

(Denuncia alveari).

1. Ai fini della crescita qualitativa e quantitativa della produzione apistica nazionale nonché di profilassi e controllo sanitario, è istituita la denuncia obbligatoria degli apiari e degli alveari da parte di chiunque li detiene.

2. La denuncia di cui al comma 1 è indirizzata al sindaco del comune, alla unità sanitaria locale territoriale e alle camere di commercio nel cui territorio si trovano gli apiari o gli alveari, al 31 dicembre di ogni anno.

3. Ai fini di cui al comma 1 le regioni predispongono mappe di posizionamento degli alveari e degli apiari.

4. I trasgressori dell'obbligo di denuncia degli apiari o degli alveari non possono beneficiare degli incentivi previsti dalla presente legge e sono passibili di sanzioni pecuniarie amministrative da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 500.000 per ogni alveare non denunciato.

5. Per la violazione dell'obbligo di denuncia degli apiari o degli alveari si applica la sanzione amministrativa da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire 2.000.000 per ogni alveare non denunciato.

6. Per le procedure di applicazione, di accertamento, di ingiunzione, di pagamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

ART. 8.

(Risorse nettariifere).

1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse naturali che si acqui-

siscono con la bottinatura delle api, da raccogliere per il bene pubblico.

2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere lo Stato e le regioni incentivano la pratica economico-produttiva del nomadismo. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.

3. Ai fini del comma 2, unicamente in considerazione dell'ottimizzazione della produzione e qualora sia necessario, le regioni determinano la distanza di rispetto tra apiari in un raggio massimo di metri 200.

ART. 9.

(Suppressione dei consorzi apistici).

1. I consorzi apistici di cui al regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, sono soppressi. I loro beni sono devoluti a favore delle associazioni di produttori apistici riconosciute in base alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, e relative leggi regionali di attuazione.

ART. 10.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stati di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando le proiezioni per il 1991 e il 1992 dell'accantonamento: « Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione ».

ART. 11.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.